



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 81 del 24/05/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2011, n. 821

Art. 22 L.R. 19/2010- Calcolo della tariffa per le attività estrattive e criteri per la ripartizione delle risorse introitate dalla Regione.

Il Vice Presidente-Assessore allo Sviluppo Economico, Avv. Loredana Capone, sulla base della relazione espletata dal Dirigente del Servizio Attività Estrattive, riferisce:

L'art.22 della L.R. 19/2010 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia" prevede che "il rilascio dell'autorizzazione regionale e l'esercizio dell'attività estrattiva sono a titolo oneroso". Ancora, che la Giunta Regionale, sentite le associazioni di categoria, stabilisce con proprio atto i criteri per la determinazione degli oneri finanziari a carico dei titolari dell'autorizzazione.

Il Servizio Attività Estrattive, a partire dall'anno 2008, ha predisposto un sistema costante di monitoraggio del settore, basato su un set di indicatori di carattere economico, geograficoterritoriale e sociale, che si concretizza nella creazione ed aggiornamento di "Rapporti Statistici" annuali e nel "Catasto delle cave". Il complesso sistema di monitoraggio predisposto dal Servizio, necessita, al fine di migliorarne e affinarne l'efficacia e la qualità di indagine e interpretazione, di un sostegno e implementazione delle risorse umane e degli strumenti tecnici a disposizione.

Dall'elaborazione dei dati rivenienti dal suddetto sistema di monitoraggio è emersa una rilevante flessione della produzione regionale, che investe soprattutto i materiali di minor pregio (calcarei e calcareniti da frantumazione, sabbie silicee, ghiaia e pietrisco).

Alla luce della necessità di potenziare l'indagine conoscitiva del settore e, considerato il contingente quadro economico, si è ritenuto, in fase di prima applicazione della legge, di adottare un criterio di tariffazione di immediata e semplice attuazione che non andasse a gravare significativamente sulle condizioni finanziarie critiche in cui, ad oggi, versa la gran parte delle ditte operanti nel settore. Ciò soprattutto al fine di scongiurare il possibile innescarsi di processi di espulsione dal mondo del lavoro degli occupati nel settore, processi tuttora in atto, che hanno visto nell'anno 2009 determinare una contrazione occupazionale nel settore pari al 9,5% rispetto all'anno precedente.

La tariffazione proposta e il metodo utilizzato è il frutto di una concertazione approfondita non solo con le associazioni di categoria ma anche con tutti i soggetti coinvolti dall'attività estrattiva giusto verbale del 21 aprile 2011 presente in atti del Servizio AES, e tiene conto:

- del valore di mercato della tipologia di materiale estratto;
- della complessità del metodo e del livello di dotazione di impianti e mezzi impliciti nella tipologia di coltivazione;
- della percentuale di materiale utile e di scarto caratteristico di ciascuna tipologia di giacimento nonché delle forme di recupero;

- della peculiarità dei contesti e degli assetti socio-economici del territorio di riferimento;

In particolare, per l'anno 2011, si è ritenuto opportuno definire l'ammontare della tariffa per ciascuna attività estrattiva, proporzionalmente alla superficie autorizzata al 31.12.2010 e alla tipologia di materiale estratto. Sono previsti inoltre dei criteri di incremento della tariffa in relazione alla profondità dallo scavo, prevista dal piano di coltivazione autorizzato ai sensi della Legge Regionale n.37/85.

La metodologia e i valori adottati per la tariffazione nel corrente anno solare, saranno soggetti a rimodulazione entro il 31.12.2011, conseguentemente dal 01.01.2012 sarà adottato un nuovo metodo di tariffazione. Allo scopo verrà insediato un Tavolo Tecnico costituito da componenti di associazioni di categoria, associazioni ambientaliste, ordini professionali e tecnici del Servizio. Lo scopo della concertazione è quello di giungere, attraverso l'adozione di un provvedimento di giunta, ad un differente metodo di calcolo della tariffa che considererà, nei suoi criteri, anche l'effettivo volume estratto (m³), in linea con l'evoluzione degli indicatori di monitoraggio già predisposti dal Servizio.

In fase di prima applicazione, si ritiene di dover rinviare a successivo provvedimento la definizione dei criteri per la ripartizione dei proventi tra Regione, Province e Comuni sia perché non è possibile, al momento, quantificare l'entità delle entrate di cui si potrà disporre e sia perché si provvederà a consultare le associazioni di categoria, le Province e i Comuni per l'identificazione dei rispettivi fabbisogni determinati dal bisogno di investimenti in innovazione e trasferimento tecnologico, per l'attività di promozione, per studi e ricerche e per la realizzazione di interventi pubblici per la salvaguardia e la valorizzazione sia del territorio che dell'ambiente.

A tal proposito appare necessario riservare parte dei proventi rivenienti dalla tariffazione e di competenza regionale, per il potenziamento delle risorse umane e tecnologiche del Servizio Attività Estrattive al fine di poter implementare il sistema di monitoraggio alla base della tariffazione.

La tariffa determinatasi, come dall'allegata tabella, potrà poi ottenere, in termini di premialità, un abbattimento nelle seguenti proporzioni e casi:

- a) 10% ove la ditta concordi con il Comune sul cui territorio ricade la cava, e con il Servizio Attività Estrattive, un progetto di recupero che preveda, compatibilmente con la pianificazione vigente, la rifunzionalizzazione dell'area per la fornitura e realizzazione di un servizio, attrezzatura urbana o infrastruttura, di interesse pubblico e comunque indirizzata alla fruizione pubblica della comunità residente;
- b) 10% ove la ditta concordi con gli enti locali competenti e con il Servizio Attività Estrattive, un progetto di recupero volto alla mitigazione di una criticità territoriale individuata dalla pianificazione e programmazione regionale vigente (ad es. aree a pericolosità inondazione del PAI);
- c) 10% ove la ditta concordi con gli enti locali competenti e con il Servizio Attività Estrattive, un progetto di recupero caratterizzato da una rinaturalizzazione dell'area con spiccate caratteristiche di restauro del paesaggio e reinserimento nel contesto paesistico di riferimento;

Le premialità sopra elencate sono tra loro cumulabili. Saranno escluse dal sistema di premialità quelle ditte che non risultano in regola con la vigente normativa che regola i rapporti di lavoro.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

La presente deliberazione è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della l.r. n. 7/2004 "Statuto della Regione Puglia". Tutto ciò premesso, l'Assessore relatore propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Attività Estrattive;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di stabilire, ai sensi dell'art.22 della L.R. 19/2010, l'applicazione della tariffa all'attività estrattiva;
- di approvare la tabella per l'applicazione della tariffa per l'attività estrattiva, allegata alla presente quale parte integrante;
- di approvare il verbale del 21 aprile 2011, presente in atti del Servizio AES, redatto in occasione del tavolo di concertazione tra Regione Puglia e i soggetti a vario titolo interessati dall'introduzione della tariffa per l'attività estrattiva;
- di definire l'ammontare della tariffa per ciascuna attività estrattiva proporzionalmente alla superficie autorizzata e indicata nel provvedimento autorizzativo;
- di stabilire i criteri di premialità per la riduzione della suindicata tariffa nei seguenti casi:
 - a) 10% ove la ditta concordi con il Comune sul cui territorio ricade la cava, e con il Servizio Attività Estrattive, un progetto di recupero che preveda, compatibilmente con la pianificazione vigente, la rifunzionalizzazione dell'area per la fornitura e realizzazione di un servizio, attrezzatura urbana o infrastruttura, di interesse pubblico e comunque indirizzata alla fruizione pubblica della comunità residente;
 - b) 10% ove la ditta concordi con gli enti locali competenti e con il Servizio Attività Estrattive, un progetto di recupero volto alla mitigazione di una criticità territoriale individuata dalla pianificazione e programmazione regionale vigente (ad es. aree a pericolosità inondazione del PAI);
 - c) 10% ove la ditta concordi con gli enti locali competenti e con il Servizio Attività Estrattive, un progetto di recupero caratterizzato da una rinaturalizzazione dell'area con spiccate caratteristiche di restauro del paesaggio e reinserimento nel contesto paesistico di riferimento;
- di stabilire che tutte le forme di premialità suindicate sono tra loro cumulabili;
- di stabilire la costituzione di un Tavolo Tecnico composto da rappresentanti delle associazioni di categoria, associazioni ambientaliste, ordini professionali e tecnici del Servizio Attività Estrattive per la revisione del sistema tariffario per l'anno 2012. Tale revisione dovrà essere effettuata entro il 31.12.2011;
- di delegare il Dirigente del Servizio Attività Estrattive all'applicazione e gestione delle suddette norme; - di rinviare a successivo provvedimento la definizione dei criteri per la ripartizione dei proventi tra Regione, Province e Comuni;
- di disporre che una parte dei proventi di competenza regionale sia destinato al potenziamento delle risorse umane e tecnologiche a disposizione del Servizio Attività Estrattive e alla gestione del monitoraggio, programmazione e pianificazione del settore;
- di disporre la pubblicazione, a cura del Servizio Attività Estrattive, sulla pagina web del Servizio

presente all'interno del "portale ambientale"-<http://ecologia.regione.puglia.it>; -di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.) della presente deliberazione, ai sensi della L.R. n. 13/94, art. 6.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Avv.Loredana Capone